

VIA PEC

Alle
Camere di commercio I.A.A.

c.a. Segretari Generali

Oggetto: Sanzioni sull'impiego e commercializzazione di sacchetti biodegradabili

In relazione all'applicazione delle sanzioni sull'impiego e commercializzazione di sacchi per asporto merci, la complicata situazione applicativa derivante dall'art. 2 del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 (come convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 28) – che ci è stata segnalata da una Camera di commercio – dovrebbe aver trovato una definizione ad opera del legislatore.

Detto articolo è stato infatti totalmente abrogato dall'art. 9-bis, comma 3, lett. b), del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, come convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

L'art. 9-bis, introdotto in sede di conversione del decreto, reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 che modifica la precedente direttiva 94/62/CE, con riferimento alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Nel testo unico ambientale (di cui al D.Lgs. n. 152/2006) sono state pertanto apportate le necessarie integrazioni sia sul versante delle definizioni (art. 218, comma 1, lett. da *dd-bis* a *dd-octies*) che della previsione di fattispecie specifiche relative al divieto di commercializzazione di borse di plastica in materiale leggero (art. 226-bis del D.Lgs. cit.), ovvero alla progressiva riduzione della commercializzazione di borse di plastica in materiale ultraleggero (art. 226-ter).

In particolare, ex art. 226-ter, comma 2:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento”.

Nel rinviare alle definizioni nonché al testo dei due articoli citati, si fa inoltre presente che, nel citato Testo unico ambientale, sono state anche introdotte le sanzioni per le violazioni delle fattispecie ivi previste.

L'art. 261 del D.Lgs. n. 152/2006, dopo il comma 4, prevede ora le seguenti disposizioni:

“4-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro;

4-*ter*. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-*bis* è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*;

4-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981”.

Le disposizioni indicate sono operative dal 13 agosto 2017.

Con i più cordiali saluti,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte